

STATUTO della ASSOCIAZIONE ALLEVATORI BEEFMASTER ITALIA (AABI)

TITOLO I

COSTITUZIONE SEDE DURATA SCOPI

ART. 1 COSTITUZIONE E SEDE

L'Associazione Allevatori Beefmaster Italia (AABI) con sede in Civitavecchia 00053 (RM), ed è regolata dal presente Statuto, dalle norme del codice civile e dalle leggi speciali ove applicabili.

ART. 2 SCOPI

L'Associazione è un ente senza scopo di lucro e svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale e, ove occorra, anche all'estero. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa ed indipendenza giuridica, economica e finanziaria, nonché delle previsioni normative e regolamentari che disciplinano la riproduzione animale, ove sia consentito dal quadro dei progetti comunitari e nazionali cui partecipa, l'Associazione può aderire ad altre Organizzazioni nazionali, estere ed internazionali aventi scopi affini e funzionali al perseguimento dell'oggetto sociale.

ART. 3 DURATA

La sua durata è illimitata.

ART. 4 OGGETTO

L'Associazione si propone di promuovere ed attuare tutte le iniziative che possono utilmente contribuire al miglioramento, alla valorizzazione ed alla diffusione dei bovini di razza Beefmaster. Particolarmente:

- a) nel rispetto della vigente disciplina in materia di riproduzione animale, cura la tenuta del Libro Genealogico della Razza Beefmaster, svolge l'attività di Ente Selezionatore e predispone programmi genetici da sottoporre per l'approvazione all'Autorità Competente;
- b) nel rispetto della vigente disciplina in materia di riproduzione animale, si propone di curare la tenuta di un registro per gli incroci di Razza Beefmaster con altre razze in purezza, con lo scopo di raccogliere il maggior numero di dati, per il miglioramento e la valutazione delle caratteristiche qualitative delle carcasse;
- c) promuove e svolge studi, analisi e ricerche diretti a risolvere particolari problemi tecnici anche in collaborazione ed intesa con enti ed organismi nazionali ed esteri e con le Amministrazioni pubbliche competenti;

- d) adempie ai compiti ed alle funzioni delegati dall'Amministrazione Pubblica;
- e) promuove e collabora alla organizzazione di eventi ,manifestazioni zootecniche e aste, atti ad evidenziare i progressi realizzati attraverso la selezione, integrandoli e sviluppandoli anche ai fini economici;
- f) svolge per i fini di cui sopra, nonché per la valorizzazione del bestiame e del relativo materiale genetico,e a tutela della propria attività e reputazione, tutte quelle azioni che si rendono a tal fine utili anche provvedendo fra l'altro al deposito del marchio;
- g) favorisce la costituzione di organismi o Enti collaterali che integrino la realizzazione delle finalità dell'Associazione;
- h) promuove ed attua la certificazione delle carni, anche depositando il relativo marchio;
- i) cura la redazione e la diffusione della stampa tecnica;
- j) svolge azione promozionale per la diffusione della razza anche all'estero ed a tale scopo promuove e partecipa alla costituzione di enti rivolti allo scopo medesimo;
- k) può acquistare e allevare bestiame, condurre aziende agricole, Centri Genetici e Centri di produzione di materiale seminale e di embrioni, al fine di favorire la selezione, le valutazioni genetiche e la diffusione della razza e dei suoi incroci;
- l) svolge e promuove l'assistenza tecnica, la divulgazione delle conoscenze e la formazione degli allevatori;
- m) promuove quelle iniziative che possono utilmente contribuire alla diffusione del bestiame di razza Beefmaster e alle nuove tecniche di allevamento
- n)promuove e organizza corsi e convegni a scopo di formazione in materia agraria e zootecnica e ambientale;
- o)può svolgere specifici progetti che possono prevedere gli incroci di razza;
- p) può progettare e promuovere l'attuazione di forme assicurative contro gli infortuni, le malattie e la mortalità del bestiame, nonché del personale al medesimo addetto, dei rischi contro terzi e tutto quanto attiene all'attività dell'allevamento del bestiame;
- q) può promuovere e stipulare convenzioni a favore degli associati e delle loro famiglie che prevedano agevolazioni per l'acquisto di beni e servizi;

r) può partecipare ad Enti o Associazioni aventi fini analoghi e può assumere partecipazioni anche societarie e strumentali finalizzate al perseguimento degli scopi sociali.

s) può avvalersi di professionisti esterni per il conseguimento degli scopi istituzionali e lo svolgimento delle attività in oggetto.

Art. 5 VOLONTARI E LAVORATORI DIPENDENTI

L'Associazione può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile di lavoratori dipendenti e di volontariato.

TITOLO II

Art.6 GLI ASSOCIATI

Dell'Associazione possono far parte:

- a) gli allevatori, singoli o associati, purchè posseggano almeno un capo grosso regolarmente iscritto nel Libro genealogico della razza bovina Beefmaster, come determinato ai sensi della tabella equiparativa di cui al successivo art. 7;
- b) gli allevatori, singoli o associati, purchè posseggano almeno 10 embrioni di razza Beefmaster, con **obbligo di impianto** nei 12 mesi successivi all'acquisto.
- c) Cooperative ed Organizzazioni aventi per scopo la valorizzazione dei risultati della attività selettiva della razza, che non svolgono attività di selezione e miglioramento genetico;
- d) soci sostenitori

ART. 7 DEI CAPI

Agli effetti della determinazione del numero minimo dei capi posseduti di cui all'art. 6, il patrimonio zootecnico viene rapportato a capi grossi e calcolato in base alla seguente tabella equiparativa:

- 1. toro, vacca, giovenca, torelli, manze, manzette = 1 (uno) capo grosso;
- 2. vitelli 0-6 mesi = $\frac{1}{2}$ (mezzo) di capo grosso;

3. n° 1 (uno) embrione = $\frac{1}{4}$ (un quarto) di capo grosso con **obbligo di impianto** nei 12 mesi successivi all'acquisto

ART. 8 MODALITÀ' DI ADESIONE

Gli Allevatori, le Cooperative e le Organizzazioni di cui all'art. 6 che non hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione e che intendano farne parte devono inoltrare domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa dichiarando di accettare incondizionatamente lo Statuto e, nel caso di Cooperative ed organizzazioni, allegando una copia del proprio atto Costitutivo e dello Statuto. Sull'ammissione degli Associati delibera il Consiglio Direttivo.

ART. 9 QUOTA DI ISCRIZIONE E CONTRIBUTI

Ogni associato deve versare:

- a) una quota di iscrizione "una tantum" uguale per tutti gli associati, il cui ammontare viene deliberato dal Consiglio Direttivo;
- b) una quota associativa annua proporzionata al numero di capi o agli interessi rappresentati, il cui ammontare e i termini di pagamento saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- c) contributi integrativi infruttiferi per far fronte ad esigenze finanziarie connesse con lo svolgimento delle attività ordinarie o straordinarie, da fissarsi sempre con i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo, come approvati dall'Assemblea Generale. Le quote di partecipazione ed i contributi suddetti sono intrasmissibili per atto tra vivi, non sono rivalutabili, nè rimborsabili agli Associati in caso di recesso;

ART. 10 DIRITTI SOCIALI

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati regolarmente iscritti, ed in regola con il versamento, delle contribuzioni di cui all'art. 9. L'Assemblea degli associati approva un proprio Regolamento, cui i soci si uniformano, contenente le regole relative al funzionamento organizzativo, tecnico, contabile dell'Associazione. Il regolamento, preventivamente sottoposto all'esame vincolante del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, contiene stabilisce, tra l'altro, i diritti e gli obblighi degli allevatori che partecipano ai programmi genetici, le modalità di risoluzione di eventuali controversie tra questi e l'Associazione, stabilisce le modalità di votazione, e le modalità per l'elezione degli organi Associativi.

ART. 11 OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

L'adesione all'Associazione comporta:

- a) l'osservanza delle norme statutarie, del Regolamento, delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione e delle leggi e norme applicabili;
- b) l'astensione da ogni iniziativa in contrasto con quanto deliberato dagli organi dell'Associazione;
- c) l'osservanza dei regolamenti del Libro Genealogico e dei programmi di selezione.

ART. 12 PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde:

- a) per recesso, che deve essere comunicato con il preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare, tramite lettera raccomandata o PEC al Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- b) per mancato versamento dei contributi/quote di cui all'art. 9, nei tempi ivi previsti;
- c) per esclusione dovuta a violazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, nel Regolamento e delle deliberazioni dell'Associazione;
- d) per la perdita di uno o più dei requisiti stabiliti per l'ammissione;
- e) per decesso;
- f) la perdita delle qualità di associato sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei casi di cui ai punti a) b) d) ed e); dall'Assemblea Generale nel caso di cui al punto c), sentito il parere dei Probiviri, qualora l'Assemblea ne ritenga opportuna la nomina. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio di questa nè alla restituzione di quote o contributi versati. Il recesso dall'Associazione ha effetto: - con lo scadere dell'anno solare nel quale è stata data la comunicazione di cui al punto a) e non esime dal versamento dei contributi dovuti; con lo scadere dell'anno in cui viene deliberato per il caso di cui al punto b); immediatamente per i casi di cui ai punti c) d) ed e).

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

- d) il Direttore;
- e) il Collegio Sindacale o Organo di controllo monocratico;
- f) Organismo di Vigilanza;
- g) i Proviviri.

ART. 13 ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea Generale è composta dai Soci Allevatori di cui all'Art.6.
2. In Assemblea Generale ogni socio non può rappresentare, per delega, più di un altro socio.
3. Ogni socio ha diritto ad un voto oltre ad un numero di voti proporzionato agli interessi rappresentati nel Libro Genealogico e precisamente un ulteriore voto ogni 10 (dieci) capi in età riproduttiva.

ART. 14 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea Generale, convocata in sessione ordinaria e per gli atti di cui al successivo art. 16, è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
2. L'Assemblea Generale, convocata in sessione straordinaria e per gli atti di cui al successivo art. 16, lettere da h) a i) è validamente costituita, anche in seconda convocazione, con almeno i due terzi degli aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
3. L'Assemblea Generale, convocata in sessione straordinaria e per gli atti di cui al successivo art. 16, lettera g) , è validamente costituita, anche in seconda convocazione, con almeno il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto di voto.

ART. 15 SVOLGIMENTO ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un membro del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente.
2. Assume le funzioni di Segretario il Direttore dell'Associazione o, in sua assenza, persona designata dal Presidente.
3. All'Assemblea Generale partecipano inoltre, a titolo consultivo un rappresentante designato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e persone di particolare competenza che il Presidente ritenga opportuno invitare;
4. L'Assemblea Generale viene convocata in via ordinaria ogni anno, di norma, entro il primo semestre;

5. La convocazione va fatta almeno otto giorni prima del giorno stabilito per l'adunanza a mezzo di comunicazione scritta od altro mezzo idoneo indirizzata agli Associati ed ai componenti del Collegio Sindacale o Organo di controllo monocratico (ove costituiti).

6. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione in prima ed in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare e, nel caso di proposte di modifica dello Statuto, l'indicazione degli articoli da modificare con il testo delle variazioni proposte. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

ART. 16 COMPITI ASSEMBLEA GENERALE

Spetta all'Assemblea Generale:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo ed i membri elettivi di propria competenza del Collegio dei Probiviri e degli altri eventuali organismi;
- b) approvare il Regolamento associativo;
- c) approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo, riguardante il programma delle attività svolte ed a svolgere per realizzare le finalità dell'Associazione, il bilancio annuale d'esercizio e il bilancio preventivo;
- d) deliberare in merito ai contributi integrativi di cui all'art. 9 comma c);
- e) determinare gli emolumenti e, anche in forma forfettaria, le quote di rimborso spese da corrispondere ai membri del Consiglio Direttivo e dei membri degli altri eventuali organi dell'associazione;
- f) determinare l'emolumento annuale per il Presidente e per i membri del Collegio Sindacale e per l'Organo di Controllo Monocratico (ove costituiti);
- g) deliberare sulle eventuali adesioni, scissioni, trasformazioni, vendite aziende o sedi, incorporazioni, acquisizioni o cessioni di partecipazioni aziendali, fusioni con altre organizzazioni, scioglimento dell'Associazione;
- h) deliberare sulle eventuali modifiche del presente Statuto, secondo le leggi applicabili in materia;
- i) promuovere azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo per violazione del mandato e delle leggi;

ART. 17 CONSIGLIO DIRETTIVO COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri (sempre di ordine dispari), eletti dall'Assemblea Generale; Essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Partecipano inoltre alle sedute a titolo consultivo un rappresentante nominato dal Ministero delle politiche agricole

alimentari, forestali e persone di particolare competenza che il Presidente ritenga opportuno invitare o che debbano partecipare per legge.

2. Il Direttore dell'Associazione(ove nominato) è il Segretario del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o di impedimento le funzioni di segretario saranno svolte da un componente del medesimo Consiglio designato dal Presidente.

ART. 18 CONSIGLIO DIRETTIVO ATTRIBUZIONI

Sono attribuzioni del Consiglio Direttivo:

- a) nominare nel suo seno scegliendoli tra i membri elettivi, il Presidente e il vice Presidente;
- b) deliberare sull'ammissione o sul recesso degli associati a norma degli art. 8 e art. 12 lettere a) b) d) ed e);
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale;
- d) deliberare sull'istituzione e sul funzionamento degli uffici dell'Associazione;
- e) determinare l'organico del personale ed il relativo trattamento economico;
- f) assumere e licenziare il personale stabilendo le attribuzioni di ognuno, incaricare o revocare liberi professionisti e tecnici;
- g) nominare il Direttore,ove ritenuto necessario, sulla base delle disposizioni contenute su apposito Regolamento associativo;
- h) designare i rappresentanti degli allevatori in seno alla Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico.
- i) amministrare il patrimonio sociale;
- j) predisporre la relazione annuale riguardante il programma delle attività svolte e da svolgere per realizzare le finalità dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- k) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- l) deliberare sulle eventuali azioni giudiziarie;
- m) nominare Commissioni di Studio per particolari problemi;
- n) deliberare vari programmi di iniziative da presentare alla Amministrazione Pubblica per ottenere contributi finanziari;
- o) istituire uffici distaccati;
- p) provvedere a depositare marchi stabilendo le norme per l'uso degli stessi e le relative sanzioni in caso di inadempienza nonché redigendone i relativi regolamenti;
- q)) predisporre un regolamento interno teso, tra l'altro, a stabilire i diritti e gli obblighi degli allevatori che partecipano ai programmi genetici, a risolvere eventuali controversie tra questi e l'Associazione ed a garantire loro la parità di trattamento;

r) ogni più ampio potere deliberativo ed esecutivo non espressamente attribuito all'Assemblea Generale.

ART. 19 CONSIGLIO DIRETTIVO CONVOCAZIONE E QUORUM

1. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno tre volte all'anno ed ogni qual volta il Presidente o chi ne fa le veci lo reputi opportuno, presso la Sede dell'Associazione, od anche in altre località, purché in territorio nazionale. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano in videoconferenza, a condizione che:

- i. partecipanti possano essere identificati;
- ii. il Presidente e il segretario della riunione si trovino nello stesso luogo e possano regolare lo svolgimento dell'adunanza consiliare, constatare e proclamare i risultati delle votazioni, percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- iii. sia consentito a ciascun consigliere di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Non è consentito il collegamento telefonico.

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci con lettera od altro mezzo idoneo riscontrabile, da inviarsi almeno tre giorni interi prima della riunione ai Consiglieri ed ai componenti il Collegio dei Sindaci(ove istituito), con l'indicazione della località della riunione, dell'ora e del giorno, nonché delle materie da trattare. Nei casi di urgenza è possibile prescindere da tale adempimento, mediante convocazione telefonica, mail, PEC od altri mezzi idonei, da effettuarsi almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione.

2. Esso è convocato anche quando ne facciano domanda scritta almeno un terzo dei suoi membri o due Sindaci o il Presidente del Collegio Sindacale(ove costituito).

3. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei suoi componenti aventi diritto di voto.

4. Il Presidente presiede di diritto il Consiglio Direttivo;

in sua assenza lo sostituisce il Vice Presidente più anziano tra i presenti.

5. Ogni componente eletto nel Consiglio ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

6. I componenti del Consiglio Direttivo che non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio stesso senza giustificato motivo decadono dalla carica. In loro sostituzione subentrano i nuovi membri, scelti tra i non eletti.

7. Dell'adunanza è redatto su apposito registro il relativo verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 20 PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte agli associati, ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza od impedimento lo sostituisce il Vice Presidente delegato dal Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle delibere dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.

ART. 21 DIRETTORE

Il Direttore(ove nominato) provvede all'organizzazione e direzione degli uffici della sede e degli eventuali uffici distaccati del cui funzionamento è responsabile ed esercita tutti gli altri poteri conferitigli dal Consiglio Direttivo.

Egli attua le disposizioni date dal Consiglio Direttivo, al quale propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutarî.

ART. 22 COLLEGIO DEI SINDACI O ORGANO DI CONTROLLO MONOCRATICO

1. L'Associazione potrà nominare un Organo di Controllo che potrà essere anche monocratico. Ove nominato, il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti dotati dei requisiti di professionalità di cui all'art. 2397 art. 2398, art. 2399, del Codice Civile, eletti dall'Assemblea Generale.

2. Essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. I supplenti subentrano agli effettivi, in ordine di anzianità, in caso di morte, rinuncia o decadenza di questi ultimi.

4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'assetto organizzativo e contabile adottato dall'Associazione, con i doveri ed i poteri stabiliti dal Codice Civile agli art. 2403, 2403 bis, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

6. Esso si riunisce invitato dal proprio Presidente, tutte le volte che questi lo ritenga opportuno nonché qualora lo richieda anche un solo sindaco.

7. Il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione annuale riguardante il programma delle attività da svolgere per realizzare le finalità dell'Associazione devono essere presentati al Collegio almeno un mese prima della convocazione della Assemblea per la compilazione della relazione.

8. Il regolamento associativo deve contenere apposito articolo che istituisca e disciplini il Collegio sindacale (Organo di Controllo) in tema di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi, in riferimento all'articolo 2399 c.c. ed altre cause di ineleggibilità.

Il Collegio Sindacale non esercita l'attività di Revisione Legale di cui all'art.

2409-bis c.c. che potrà essere affidata dall'Assemblea, ad un Revisore o ad una Società di Revisione.

Qualora, in alternativa al Collegio dei Sindaci, venga nominato l'Organo di Controllo monocratico, lo stesso deve possedere i requisiti previsti dall'art. 2397 c.c..

Se l'assemblea affida la revisione legale dei conti ad un Revisore, quest'ultimo può coincidere con il membro dell'Organo di controllo monocratico.

ART. 23 ORGANISMO DI VIGILANZA

Se deliberato, l'Organismo di Vigilanza (in breve anche "O.d.V.") è nominato dall'Assemblea, in forma collegiale. Esso sarà composto da tre membri, di cui uno indicato dal Ministero competente in materia di agricoltura e zootecnia, e due nominati dall'Assemblea, di cui uno con funzioni di Presidente nel rispetto delle eventuali incompatibilità previste dalla legge.

L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, disciplinato ai sensi del decreto legislativo n° 231 dell'8 giugno 2001 e ss. mm. ii, a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione dell'Organizzazione. Il compenso dell'O.d.V. viene fissato dall'Assemblea all'atto della nomina e per l'intera durata del mandato.

L'O.d.V. si riunisce, indicativamente, ogni novanta giorni, ovvero tutte le volte che sia reputato necessario sulla base degli accadimenti; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo e sottoscritto dagli intervenuti.

ART. 24 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Qualsiasi vertenza che sorgesse tra gli Associati e fra questi e l'associazione, nell'ambito delle attività dell'Associazione stessa, è devoluta all'esame del Collegio dei Probiviri.

2. Gli Associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probiviri e a dare ad esso immediata esecuzione.

3. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea Generale.

4. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE

FONDI DI ESERCIZIO SOCIALE

ART. 25 PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi corrisposti dagli associati al momento della loro iscrizione in base all'art. 9, comma a);
- b) delle eccedenze attive della gestione annuale, che l'Assemblea Generale destinerà alla costituzione della riserva;
- c) dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie che, per acquisti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, vengano in proprietà dell'Associazione;
- d) da eventuali contributi autorizzati e concessi da Ministeri, Enti Pubblici e da privati non destinati a particolari iniziative e forme di attività.

Per i beni costituenti il Patrimonio Sociale viene tenuto inventario.

ART. 26. PROVENTI

I proventi sono costituiti:

- a) dai contributi/quote degli associati (in base all'art. 9 commi b) e c);
- b) dai contributi concessi dalle Regioni, dallo Stato, dalla UE e da altri Enti Pubblici o privati;
- c) dai proventi per servizi prestati ai soci ed ai non soci;
- d) dagli interessi del patrimonio.

ART. 27 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo presenta il Bilancio consuntivo, chiuso al 31 dicembre, e quello preventivo per l'anno successivo, all'Assemblea Generale per l'approvazione, secondo quanto stabilito dagli artt. 16 e 18 lettera k); in detta occasione sono altresì presentate le relazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo e dell'Organo di revisione se esistenti. Per questi ultimi due organi le relazioni sono limitate al solo bilancio consuntivo. La presentazione del Bilancio può, con delibera motivata del Comitato Direttivo, essere differita oltre il primo semestre, ma in ogni caso non oltre il mese di settembre. Per la natura e le finalità dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita

dell'Associazione. Eventuali eccedenze saranno riservate ad iniziative statutarie negli esercizi successivi.

TITOLO V DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 28 SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, sentiti l'Organismo di Controllo(ove costituito), ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge, sentito il Ministero competente in materia di agricoltura e zootecnia.

ART. 29 FORO COMPETENTE

In caso di controversie è competente il Foro di Civitavecchia.

ART. 30 NORME TRANSITORIE

Si conferisce mandato al Presidente di apportare al presente Statuto eventuali modifiche richieste dagli Enti preposti alla sua approvazione e vigilanza.